

Sintesi delle misure previste dal Decreto "Cura Italia" per gli Enti locali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell'edizione straordinaria del 17 marzo 2020 n.161, il [decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#) avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto **Decreto "Cura Italia"**.

Qui di seguito alcune misure di interesse, sintetizzate nella tabella seguente con nota di commento sui singoli articoli.

Artt.	Oggetto	Testo	Nota di commento
24	Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104	1. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.	Al fine di agevolare da un lato i dipendenti ad accudire persone affette da disabilità, è previsto un incremento di 12 giornate, quindi per un totale di 15 giorni lavorativi. Il beneficio dovrebbe riguardare sia i lavoratori privati che quelli del pubblico impiego. (*): vedere commento in calce
25	Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico	1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. 2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.	Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L'art.22 prevede che: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Comma 1</u>: prevede che a decorrere dal 5 marzo 2020 si applica il congedo parentale per genitori con figli fino a 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, corrispondendo una indennità del 50% della retribuzione; • <u>Comma 2</u>: eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale; • <u>Comma 4</u>: il beneficio del congedo parentale è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro

			<p>genitore disoccupato o non lavoratore;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Comma 5</u>: il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; • <u>Comma 6</u>: i genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; • <u>Comma 7</u>: Le sopra indicate agevolazioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
42	Disposizioni INAIL	<p>2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.</p>	<p>Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro. E' previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.</p> <p>Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell'Inail, pertanto è stato disposto che gli eventi in questione</p>

			non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l'eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un'oscillazione in malus scaturita dall'incremento dell'incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio.
63	Premio ai lavoratori dipendenti	<p>1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p> <p>2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p>	<p>L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</p> <p>Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.</p> <p>Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.</p>

(*): Il Governo illustra le modalità di utilizzo dei permessi alla luce delle misure eccezionali attivate per fronteggiare l'emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese

L'aumento dei 12 giorni di permesso ex legge 104/1992 apportato dal Decreto "Cura Italia" questa settimana si intende complessivo, e va spalmato nei mesi di marzo e aprile. Alcuni chiarimenti in merito alla novità sono stati forniti dal Governo. In merito all'**aumento dei permessi ex legge 104 per i lavoratori che assistono una familiare con disabilità grave** (previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), l'**art. 23 del Decreto Cura Italia?** cita: a) Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'**articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. b) Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. c) Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. I dubbi interpretativi sono stati sciolti dalla indicazione contenuta nella pagina dell'**Ufficio per le politiche in favore delle**

persone con disabilità del Governo, che nelle sue FAQ chiarisce: Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1994?

Sì. I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). I giorni TOTALI sono quindi 18 utilizzabili tra marzo e aprile 2020. Si tratta quindi degli ordinari 3 di marzo + 3 di aprile, + 12 aggiuntivi TOTALI da usare fino alla fine di aprile.